

Nell'allegato b) sono riportati le unità immobiliari ed i corrispondenti canoni oggetto del presente Accordo aggiuntivo-integrativo.

2) Le Parti concordano di utilizzare l'allegato contratto-tipo per la stipula dei contratti di locazione di cui al precedente punto 1) (allegato c). Le Parti concordano altresì di utilizzare l'allegato regolamento per la ripartizione dei costi e delle spese (allegato d).

3) I canoni unitari, come determinati sulla base degli elementi stabiliti dal precedente punto 1), sono riferiti alla superficie convenzionale ex legge 27 luglio 1978, n. 392. In riferimento agli accordi territoriali che prevedono criteri di misurazione della superficie degli alloggi diversi da quello sopraindicato, le Parti concordano di adottare i coefficienti di ripartizione stabiliti dalla Confedilizia e dalle Organizzazioni sindacali degli inquilini per rapportare i predetti canoni unitari alla superficie misurata secondo quanto previsto dagli stessi accordi territoriali (allegato e).

4) Le Parti si danno reciproco affidamento nel consentire la variazione di tutti i contratti di locazione - stipulati prima della data odierna ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 con inquilini già conduttori della medesima unità immobiliare - per i quali risulti possibile l'applicazione del presente Accordo aggiuntivo-integrativo. Tali contratti saranno modificati, in occasione della prima scadenza fiscale utile, con apposito atto di novazione.

5) Le Parti dichiarano la propria disponibilità a trovare soluzioni per gli inquilini meno abbienti (vale a dire con reddito del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro subordinato o da trattamento pensionistico, non superiore a lire 30 milioni lordi), adottando procedure atte ad agevolare per gli aventi diritto l'accesso ai contributi per gli inquilini previsti dalla legge n. 431 del 1998.

6) Le Parti concordano che eventuali contenziosi relativi all'interpretazione del presente Accordo aggiuntivo-integrativo, prima del ricorso alla magistratura, vengano ricondotti ad un apposito tavolo di conciliazione, al quale partecipano i firmatari dello stesso Accordo aggiuntivo-integrativo.

7) Gli effetti del presente Accordo aggiuntivo-integrativo saranno sospesi limitatamente ai casi in cui, nel periodo di vigenza dello stesso Accordo aggiuntivo-integrativo, dovessero intervenire modificazioni agli accordi territoriali già depositati. In tal caso, le Parti si impegnano ad aprire nuovi confronti territoriali per ogni realtà in cui siano presenti stabili di proprietà della Società
....

8) Il presente Accordo aggiuntivo-integrativo verrà depositato e protocollato presso i Comuni di cui all'allegato a), dopo essere stato debitamente sottoscritto dai rappresentanti delle Associazioni locali delle Organizzazioni sindacali degli inquilini, direttamente o tramite loro rappresentanti validamente delegati.

Allegati

- a) Elenco dei comuni
- b) Elenco delle unità immobiliari e dei relativi canoni
- c) Contratto-tipo
- d) Regolamento per la ripartizione dei costi e delle spese
- e) Coefficienti di riparametrazione